

(A cura del dott. Carlo Incisa di Camerana)

COMUNE

DI

VAIE

---

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

FIRENZE

CASA EDITRICE DITTA R. NOCCIOLI

1953

ART. 2

" Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Puncipali e dagli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221 del c.p.p.,nell'ambito delle rispettive mansioni".-

-----  
Così modificato con deliberazione consiliare n.42 in data 3.1.1966 approvata dalla G.P.A in adunanza 21.12.1965 n.19600/11847 I  
omologata dal Ministero dell'Interno giusta Prefettizia n.596  
del 17.3.1966.

di 21.5.1966



IL SINDACO

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di procedura penale ed alla Legge 18/9/1955 n. 517.

Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato gli Ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziaria a norma di Legge.

#### ARTICOLO 5

Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi dell'art. 55 del t. u. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, gli sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di emettere, ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

#### ARTICOLO 6

Hanno vigore per il regolamento di polizia rurale le norme del regolamento di polizia urbana le quali attengono a materia comune ai due regolamenti in parola.

### CAPO II

#### Della proprietà e dei furti campestri

#### ARTICOLO 7

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minore danno possibile.

#### ARTICOLO 8

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

#### ARTICOLO 9

L'esercizio della caccia è regolato dal t. u. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con legge 5 giugno 1939, n. 1016.

#### e successive variazioni ed aggiunt

#### ARTICOLO 10

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 579, 581, 582, 892, 894 e 896 del codice civile.

*Vedere art. 10 bis e 10 ter - a - prof. G*

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

#### ARTICOLO 11

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada, e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

#### ARTICOLO 12

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

#### ARTICOLO 13

I frutti caduti dalle piante, ancorchè situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

#### ARTICOLO 14

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio municipale denunciando la relativa partita.

I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al r. d. l. 15 maggio 1927, n. 935, convertito in legge 14 giugno 1928, n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

#### ARTICOLO 15

Chiunque assume bestiame a soccida semplice (articolo 2171 del codice civile) deve informare l'Ufficio comunale denunciando la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

ART. 10 bis- Utilizzazioni di soprassuoli legnosi di proprietà privata radicati in zone confinanti con la proprietà comunale. Quando un proprietario privato intende utilizzare dei soprassuoli legnosi di sua proprietà, radicate in località confinante con la proprietà comunale, deve farne preventiva denuncia al Comune proprietario il quale disporrà per un sopralluogo da parte del tecnico che, alla presenza del proprietario, provvederà alla delimitazione dei confini entro il periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo avverse condizioni stagionali. In caso di mancata denuncia o comunque di taglio prima del tempestivo sopralluogo di delimitazione si procederà, oltre al risarcimento del danno, su verbale di accertamento e stima dell'Autorità Forestale e senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali, alla applicazione di una ammenda pari al valore del materiale tagliato sulla proprietà comunale (determinato dall'Autorità Forestale) a seguito di sconfinamento; ove non risultassero tagli di sconfinamento, ma mancata denuncia, sarà applicata una pena fissa di L. 5.000. (=cinquemila).=

ART. 10 PER

Piantamenti vari e dei pioppi:

- Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892 e 896 del Codice Civile.
- Per il piantamento dei pioppi dovranno, invece, essere osservate le seguenti distanze:
  - a) Per i piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade, gli argini dei fiumi e torrenti, le ripi di canali, bealere e rogge, la distanza da osservare è di metri tre dal confine.
  - b) Per i piantamenti a filare o a bosco siti vicino a terreni coltivati (prati o campi) ed a fabbricati rurali, la distanza da osservare è di metri <sup>dieci</sup> ~~otto~~ dal confine. \*
  - c) Per i vivai da conservarsi fino a due anni, la distanza da osservarsi è di metri tre dal confine.
  - d) Per i vivai da conservarsi fino a tre anni, la distanza da osservarsi è di metri sei dal confine.

Per tutti i piantamenti di pioppi dovrà essere presentata allo Ufficio Comunale apposita dichiarazione indicante il numero dei virgulti che si intendono piantare, la località di piantamento e le distanze che saranno osservate. I Pioppeti piantati a distanze inferiori a quelle stabilite alle lettere a) e b) prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno considerati giunti a maturazione al dodicesimo anno dal piantamento

ed a tale data dovranno essere abbattati.

ARTICOLO 16

~~Gli agenti di polizia debbono operare il fermo di coloro che, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'art. 707 del Codice Penale, siano colti in campagna in possesso di attrezzi agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.~~

CAPO III

Dei pascoli

ARTICOLO 17

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

ARTICOLO 18

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.

ARTICOLO 19

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843 e 925 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

ARTICOLO 20

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

ART. 16

"Gli Agenti di polizia Municipale, incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale ufficio di polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi in commessi i reati indicati dagli artt. 707- 708 del c.p. e siano state sorprese durante la campagna con strumenti agricoli, pollame; legna, frutta cereali e altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza".-

-----  
Così modificato con deliberazione consiliare n.42 in data 3.1.1966 approvata dalla G.P.A in adunanza 21.12.1965-n.19600/11847 di cui è stata omologata dal Ministero dell'Interno giusta Prefettizia n.596 del 17.3.1966.-  
li, 21.5.1966



IL SINDACO

ARTICOLO 21

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ARTICOLO 22

I pastori, i caprai ed i margari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune devono denunciare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza. Qualsiasi mutamento deve essere, denunciato, entro 24 ore all'Ufficio comunale.

ARTICOLO 23

I caprai con più di tre capre sono tenuti a fare la denuncia all'Ufficio comunale agli effetti della legge 16 giugno 1927, n. 1123, modificata dalla legge 3 luglio 1930, n. 1080, e del relativo regolamento 12 agosto 1927, n. 1763.

ARTICOLO 24

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 e delle ordinanze prefettizie in vigore. 8/2/1954 n. 320

ART. 25

I proprietari ed i conducenti di mandrie e di greggi, provenienti da paesi esteri, che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità prefettizia per la eventuale adozione di provvedimenti di cui alla Legge n. 1423 del 1956.

-----  
Approvato con deliberazione consiliare n.42 in data 3.12.1965-  
della G.P.A. in adunanza 21.12.1965 n.19600/11847 Div.S  
Ministero dell'Interno giusta Prefettura n.5965 Div.S



IL SINDACO *[Signature]*

Approvato con deliberazione consiliare n.42 in data 3.12.1965-  
della G.P.A. in adunanza 21.12.1965 n.19600/11847 Div.S  
Ministero dell'Interno giusta Prefettura n.5965 Div.S del 17.3.66.-



IL SINDACO *[Signature]*

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

## CAPO IV

### Boschi cespugliati e terreni vincolati

#### ARTICOLO 27

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al comune ed altri Enti, si osserveranno le norme di cui agli articoli 130 e seguenti del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3267.

#### ARTICOLO 28

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamenti in vigore (legge forestale 30 dicembre 1923, numero 2367, modificata con r. d. l. 3 gennaio 1926, n. 23 e Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126 — vigente regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e ~~norme per la utilizzazione dei boschi non vincolati~~ e per la prevenzione degli incendi boschivi — t. u. per la finanza locale per quanto concerne l'obbligo della licenza per immettere le capre al pascolo nelle zone all'uopo accantonate della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura).

## CAPO V

### Industria del latte

#### ARTICOLO 29

Chiunque intenda esercitare la produzione e il commercio del latte destinato all'alimentazione deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'Autorità comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'ufficiale sanitario e il veterinario comunale.

#### ARTICOLO 30

Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni del regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè, per quanto

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

può interessare il commercio stesso, le norme del regolamento comunale di igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928, n. 858 e dal decreto ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

## CAPO VI

### Strade ed acque

#### ARTICOLO 31

È vietato di fare opere, depositi ed ingombri sul suolo delle strade comunali consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

È pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

#### ARTICOLO 32

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

#### ARTICOLO 33

È vietato di lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi nei fossi e canali laterali, a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente Autorità.

#### ARTICOLO 34

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella.

Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

#### ARTICOLO 35

I fossi delle strade comunali e rurali devono a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati tenuti per consuetudine, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo più volte.

In caso di trascuranza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### ARTICOLO 36

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico del Comune.

#### ARTICOLO 37

Per i piantamenti degli alberi e siepi, lateralmente alle strade, e la cultura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli artt. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

#### ARTICOLO 38

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### ARTICOLO 39


I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro o le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Commi applicati all'art.35

Lo scolo della cque lateralmente alle strade deve essere regolato in modo che non derivi danno alle medesime.

Qualora per speciale disposizione non vi provveda il Comune, i fossi delle strade comunali e rurali e rivi di scolo devono a cura e spese dei frontisti essere espurgati almeno una volta all'anno. Ogni trascuranza sarà passibile di ammenda ed il Comune potrà far eseguire a spese dell'indempiente i lavori occorrenti.



#### ARTICOLO 40

È vietato di apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

#### ARTICOLO 41

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

#### ARTICOLO 42

È vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi di acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

#### ARTICOLO 43

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

#### ARTICOLO 44

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

È vietato di lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

#### ARTICOLO 45

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici e l'acqua da rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

### CAPO VII

#### Malattie delle piante e del bestiame

#### ARTICOLO 46

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale — d'intesa con il Commissario provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio — impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 47

Salvo disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'Azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

#### ARTICOLO 48

È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di semi destinati alla coltivazione.

#### ARTICOLO 49

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità co-

ANNOTAZIONI — AGGIUNTE

munale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

#### ARTICOLO 50

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'Azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fito-patologico competente per territorio.

#### ARTICOLO 51

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granturco devono essere bruciati o altrimenti distrutti non oltre il mese di marzo.

#### ARTICOLO 52

Importando favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

#### ARTICOLO 53

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali, o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, ~~e nell'ordinanza ministeriale 30 novembre 1918, nonché del d. m. 24 gennaio 1933, che fa obbligo di denunciare la difterite aviaria.~~

8 febbraio 1954, n. 320.

#### ARTICOLO 54

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

#### ARTICOLO 55

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, e istruzioni annesse 20 giugno 1914.

#### ARTICOLO 56

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

È vietato tenere il pollaio nelle stalle.

### CAPO VIII

#### Caccia e pesca

#### ARTICOLO 57

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Per la caccia valgono inoltre le norme che annualmente sono emanate dalla Deputazione della Provincia. ~~di~~ ~~TORINO~~ TORINO.

### CAPO IX

#### Case coloniche

#### ARTICOLO 58

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve esserè incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

#### ARTICOLO 59

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile o depositi d'altro combustibile, nè con la stalla.

È vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

ANNOTAZIONI — AGGIUNTE

#### ARTICOLO 60

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

#### ~~ARTICOLO 61~~

~~Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del t. u. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento 6 marzo 1940, n. 635, ed a quelle di cui al d. m. 31 luglio 1934, modificato dal successivo d. l. 12 maggio 1937, circa «norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali».~~

#### ARTICOLO 62

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

#### ARTICOLO 63

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in bottini mobili o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

#### ARTICOLO 64

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle prescrizioni del r. d. l. 1° dicembre 1930, n. 1682, modificato dalle leggi 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse nonchè degli art. 233 e seguenti del t. u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

← li reso Dal. 67.

ARTICOLO 65

Occorendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

ARTICOLO 66

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, di giorno non possono essere lasciati liberi se hanno il vizio di avventarsi contro le persone e gli animali.

ART. 61 e 67

uire o gestire depositi per la conservazione di so-  
ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'in-  
ad osservare le disposizioni del T.U. delle Leggi  
n.773 e del relativo Regolamento 6.5.1940, n.635,  
ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934  
nenti "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i  
o ed il trasporto di olii minerali"; Dovranno, inol-  
te le disposizioni di cui alla Legge 27.12.1941, n.157  
per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché qu  
. 27.4.1955, n.547 e 26.5.1959, n.689, riguardanti la  
infortuni sul lavoro".-

-----  
1 deliberazione consiliare n.42 in data 3.12.1965-ap-  
A. in adunanza 21.12.1965 n.19600/11847 Div.S omolo-  
dell'Interno giusta Prefettizia n.5965 Div.S del



IL SINDACO 

-----  
e dalla Legge 12/6/1961, n.603  
ed eventuali successive variazioni.

ARTICOLO 69

I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1927, n. 2501, senza pregiudizio delle

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

sanzioni di cui agli articoli 442, 444 e 516 del codice penale e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione contemplate dal regolamento di igiene.

#### ARTICOLO 70

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni dell'articolo 196 del codice penale.

#### ARTICOLO 71

I proventi della composizione amministrativa delle contravvenzioni spettano al Comune, salvo il conferimento agli agenti, i quali hanno accertata la contravvenzione, dei premi previsti dall'art. 110 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo, n. 383.

### CAPO XI

#### Disposizioni transitorie

#### ARTICOLO 72

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 62 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

#### ARTICOLO 73

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni.

#### ARTICOLO 74

Copia del presente regolamento è visibile negli Uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

Deliberato dal Consiglio comunale in seduta del . 7/5/1964 . n. 154

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to RICHIAUDONE G.

f.to DI STILO

Publicato all'Albo Pretorio il giorno (1) di domenica 10/5/1964  
senza opposizioni o reclami.

Addi . . 11/5/1964 .

Visto: IL SINDACO *[Signature]* IL SEGRETARIO COMUNALE *[Signature]*

Approvato dalla G.P.A. con decisione del . . . . . 9. 7. 1964.  
n. 7089 - 50150/50151

p. IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to . . . . . *[Signature]* . . . . .

Il sottoscritto dichiara che copia del presente regolamento venne pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e così dal 24.7.1964. al 7.8.1964. ai sensi dell'articolo 62 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, senza opposizione o reclami.

Addi . . 10/8/1964

Visto: IL SINDACO *[Signature]* IL SEGRETARIO COMUNALE *[Signature]*



(1) Festivo o di mercato.